


CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

*Approvato dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
nella seduta del 20 novembre 2024*

Art. 1 - Il Presente regolamento richiama, recepisce in ogni sua parte e conferma il Codice Deontologico degli Ingegneri italiani deliberato e di volta in volta integrato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ed il contenuto delle Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari emanate da Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell'aprile 2014.

Art. 2 - L'attività del Consiglio di disciplina e dei Collegi costituiti nell'ambito dello stesso è indipendente e autonoma rispetto all'attività del Consiglio dell'Ordine e delle sue articolazioni. Il Presidente del Consiglio di disciplina comunica al Presidente dell'Ordine le decisioni assunte per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 3 - L'attività del Consiglio di disciplina e dei Collegi costituiti nell'ambito dello stesso riguarda esclusivamente le violazioni del Codice Deontologico.

Art. 4 - In caso di procedimenti di altra natura paralleli ad un procedimento disciplinare, il Presidente del Consiglio di disciplina o il Collegio a cui è stata affidata la pratica può deliberare di procedere senza attendere l'esito di tali procedimenti oppure di sospendere la trattazione in attesa dell'esito stesso. L'eventuale decisione del Collegio di sospensione e/o di ripresa del procedimento dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di disciplina che procederà agli adempimenti conseguenti, compresa l'eventuale richiesta di aggiornamenti al Presidente del Tribunale presso cui sono in corso i procedimenti paralleli.

Art. 5 - L'autore della segnalazione della presunta violazione al Codice Deontologico da cui trae origine il procedimento non è parte del procedimento e non è titolare di un diritto o interesse soggettivo rispetto alla pratica, al suo iter ed al suo esito; può essere ascoltato dal Collegio di disciplina a cui è stata affidata la pratica nell'ambito della fase istruttoria, e può chiedere l'accesso agli Atti del Procedimento alla sua conclusione.

Art. 6 - Ogni Collegio è autonomo nella trattazione del procedimento disciplinare affidato e nell'assunzione delle relative decisioni.

Art. 7 - In caso di inerzia del Collegio, il Presidente del Consiglio di disciplina, in qualità di titolare dell'azione disciplinare, può chiedere per iscritto la motivazione dell'inerzia ed invitare ad una sollecita trattazione, ed eventualmente riassegnare il procedimento ad altro Collegio per evitare di incorrere in ipotesi di omissione.

Art. 8 - L'esito del Procedimento disciplinare viene comunicato dal Presidente del Collegio incaricato della sua trattazione esclusivamente al Presidente del Consiglio di disciplina, e da questi esclusivamente ai soggetti indicati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in funzione dell'esito del procedimento, vale a dire l'incolpato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, il Procuratore della Repubblica.

Art. 9 - È istituito presso la Segreteria dell'Ordine, che ne cura l'aggiornamento, un elenco dei procedimenti trattati dal Consiglio di disciplina, con indicazione della data di avvio e di conclusione, dell'iscritto oggetto di procedimento, dell'oggetto della segnalazione, dell'esito del procedimento, dell'eventuale sanzione assunta. Le informazioni contenute in tale elenco possono essere acquisite esclusivamente dal Presidente del Consiglio di disciplina o, per suo tramite, dal Presidente di un Collegio con riferimento alla pratica affidata.

Art. 10 - L'accesso agli Atti dei Procedimenti Disciplinari avviene con le modalità e nei limiti indicati dal Regolamento approvato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio nella seduta del 12/12/2017 e successive variazioni e integrazioni.